

dalla legge. La Banca addebita le imposte di bollo dovute nella misura stabilita dalla legge vigente.

- Ai fini del calcolo del numero operazioni in franchigia e fuori franchigia, si considera "operazione" qualsiasi registrazione effettuata sul conto corrente, con l'eccezione delle operazioni esposte nell'Allegato 1 del Foglio Informativo, che sono esenti da costi di registrazione.
- Il costo per prelievo in Filiale entro euro 500,00 è applicato solo se effettuato senza utilizzo di assegno.
- Le valute sui versamenti sono espresse in giorni lavorativi.
- L'elenco delle banche appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo è disponibile sul Foglio Informativo.

Avvertenze in materia di sconfinamenti.

- Per "sconfinamento in assenza di fido" si intende un utilizzo, o comunque un addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto.
- Le condizioni economiche si intendono convenute entro il limite del tasso soglia previsto per ogni categoria di operazioni dalla Legge 108/96 e vengono effettivamente applicate nel rispetto del limite di tale tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento. Le spese, le commissioni e il tasso di interesse possono quindi essere conteggiati e applicati in misura inferiore a quella indicata in questo documento senza che ciò comporti modifica delle condizioni economiche in esso indicate che continuano ad essere applicabili al rapporto.
- Se sul Conto è concesso un affidamento, le condizioni economiche applicate in caso di utilizzo o comunque di addebito di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento, sono indicate nel contratto di affidamento.

- Per quanto non specificato in questo documento si applicano le norme nei provvedimenti normativi in materia ed in particolare: art. 117 della legisl. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) introdotto dalla legge n. 21 del 28/2/1994; conversione del decreto legge n. 201/2011; artt. 27 e 27 bis del decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012; decreto d'urgenza del Presidente del Consiglio n. 644/2012.

Accredito dei titoli versati sul conto salvo buon fine: indicazione dei termini di disponibilità economica e di disponibilità giuridica.

- I termini di disponibilità economica e di disponibilità giuridica sono espressi in giorni lavorativi e decorrono dal giorno successivo a quello di versamento del titolo sul conto.
- I termini di disponibilità economica indicano il numero di giorni che deve trascorrere affinché il Cliente possa disporre dell'importo del titolo versato sul conto.
- I termini di disponibilità giuridica indicano il numero di giorni fino al quale la Banca può addebitare sul conto l'importo del titolo di cui le sia comunicato l'insoluto, anche in assenza della materiale restituzione del titolo. Trascorso il termine di disponibilità giuridica, l'accredito del titolo versato diviene certo; tuttavia, in caso di indebito pagamento del titolo versato, la banca trattaria emittente mantiene comunque il diritto di agire nei confronti del presentatore - se ne ricorrano i presupposti - per recuperare l'importo del titolo, avvalendosi dei diritti e azioni previsti dalla legge.
- La Banca si riserva di prorogare i termini di disponibilità giuridica in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - o a seguito di altre circostanze non imputabili alla Banca o ai suoi corrispondenti.

B. DATI DEL CLIENTE E DATI DEI PRODOTTI O SERVIZI RICHIESTI

CLIENTE

	Intestatario
Denominazione/ragione sociale	FALL. 186/2014 BAGNOLIFUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA
Codice Fiscale/Partita IVA	00000000000
Sede	NAPOLI

CONTO CORRENTE

IBAN

IT1350101003490100000590018

Modalità di firma:

Firme disgiunte	Firme congiunte
X	

Condizioni particolari

Indirizzo per l'invio postale delle comunicazioni destinate al Cliente, valido anche come domicilio eletto ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 386/1990:

Via e n°	VIA DEL CHIOSTRO, 25
Città	NAPOLI
Prov.	NA
C.A.P.	80134

C. NORME

CONTO CORRENTE

Articolo 1. Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente
 1.1 Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
 Articolo 2. Deposito delle firme

2.1 Il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono depositare la propria firma presso la Banca e, durante lo svolgimento del rapporto, devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

2.2 Il Cliente e la Banca possono concordare l'utilizzo di altre forme di firma.

Intestatario FALL. 186/2014 BAGNOLIFUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA

Copia Cliente
 Pagina 6 di 6